

TRIBUNALE ROMA

23 NOVEMBRE 1998

ESTENSORE:

PARTI:

PELLEGRINI

R.A.I.

**Internet • Registrazione di sito • Funzione • Billing Contact e Administrative Contact • Opera dell'ingegno • Esclusione.**

*La registrazione presso la società Internic di siti Internet di nuova creazione assolve alla funzione di impedire ad altri l'utilizzo in rete della medesima denominazione e di agevolare la ricerca degli stessi attraver-*

*so la loro catalogazione per materie. La registrazione di un nuovo sito presso la società Internic da parte di colui che svolge le mansioni di billing contact e di administrative contact non integra una attività intellettuale creativa, come tale, quindi, non è meritevole di tutela ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633, né in ordine al nome del sito, né in ordine alle qualifiche di billing contact e di administrative contact.*

**R**itenuto — che Luigi Adriano Pellegrini domanda a questo Tribunale provvedimento d'urgenza che ordini il ripristino della registrazione Internic quale *administrative contact* e *billing contact* a nome dello stesso relativamente al sito internet denominato Italcia.org, in via anticipatoria dell'azione di accertamento del proprio diritto d'autore ai sensi della L. 633/1941, di condanna al pagamento del corrispettivo per l'utilizzazione del progetto e del nome, nonché di quella di risarcimento del danno subito in conseguenza dei tentativi di estromissione effettuati nei suoi confronti da parte della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. dalle attività direttive inerenti il sito in parola;

— che la RAI eccepisce invia pregiudiziale;

1) l'incompetenza di questo Tribunale, rientrando la causa nella competenza per materia del giudice del lavoro;

2) la litispendenza, per essere la medesima domanda già stata proposta davanti al Pretore di Roma;

3) l'inammissibilità del ricorso per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che la resistente adduce come coautori del sito internet in parola;

— che essa resistente contesta nel merito la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*;

— che, in ordine alla proposta eccezione di incompetenza, secondo la quale la causa andrebbe devoluta alla cognizione del Pretore in sede di giudice del lavoro, la competenza per materia del Pretore, per quanto qui interessa, rimane ristretta alle controversie direttamente ricollegate al rapporto di lavoro sottostante, ovvero che abbiano ad oggetto diritti sorti in dipendenza diretta — e non meramente occasionale — dal rapporto di lavoro, il quale deve presentarsi come antecedente e presupposto necessario della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale;

— che un tale presupposto non appare ravvisabile nel caso di specie, ove lo stesso ricorrente prospetta la creazione intellettuale della quale si controverte come frutto di elaborazione propria, indipendente ed autonoma rispetto al rapporto di lavoro nel quale l'odierno ricorrente risulta inquadrato, rapporto peraltro non sussistente, secondo le stesse deduzioni

attoree, al momento del sorgere e della prima elaborazione della suddetta idea;

— che deve, quindi ritenersi sussistente la competenza di questo tribunale per la decisione della causa proponenda nel merito e quindi per il presente procedimento ai sensi dell'art. 669-ter c.p.c.;

— che, per quanto riguarda l'eccezione di litispendenza, nell'assenza in atti di documenti idonei a verificare l'effettiva portata della questione devoluta al pretore di Roma con la causa che si pretende vertere sul medesimo oggetto della presente, e sulla base, quindi, delle mere dichiarazioni delle parti, non appare sussistere alcun rapporto tra le due cause in oggetto, stante la totale difformità delle domande nascenti dal rapporto lavorativo (nei termini della restituzione al Pellegrini di quelle mansioni dirigenziali che gli sarebbero state sottratte), al tribunale, viceversa, la tutela del proprio diritto d'autore con il conseguente risarcimento del danno;

— che non appare, pertanto, sussistere alcuna ipotesi di litispendenza;

— che non appare sussistere, contrariamente a quanto affermato da parte resistente, alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, stante la scindibilità delle posizioni giuridiche degli eventuali coautori del sito Italice.org, che rende comunque *utiliter data* la decisione di questo giudice;

— che la registrazione presso la società Internic dei siti Internet di nuova creazione svolge essenzialmente la funzione di impedire ad altri l'utilizzo in rete della medesima denominazione, oltre ad agevolare la ricerca dei diversi siti attraverso una loro catalogazione per ambiti di materia dagli stessi trattata, evitando che si ingenerino, quindi, confusioni nella ricerca *on line*;

— che le qualifiche di *billing contact* e di *administrative contact*, nelle quali il Pellegrini chiede di essere ripristinato, nella terminologia Internic indicano, rispettivamente, colui che è deputato al pagamento delle somme dovute ad Internic quale corrispettivo del servizio di registrazione e di mantenimento della stessa (*billing*), ed il rappresentante del soggetto in favore del quale viene operata la registrazione del sito (nel caso di specie la RAI), con particolari mansioni in ordine al piano di gestione del dominio (del sito) ed alla creazione delle future espansioni dello stesso (*administrative*);

— che, conseguentemente, nessuna rilevanza in ordine al riconoscimento della paternità della creazione intellettuale consistente nel sito Internet può essere ricondotta alla effettuazione della registrazione suddetta, sia in ordine al nome del sito che relativamente alle qualifiche di *billing* ed *administrative contacts*, non derivandone per il soggetto ivi nominato alcun diritto in tal senso;

— che, pertanto la tutela del diritto d'autore relativo all'ideazione del sito Italice.org rimane impregiudicata dall'eventuale intervenuta modifica delle registrazioni presso la società Internic;

— che difetta, quindi, il requisito del *fumus boni iuris* dalla legge richiesto per l'ottenimento della tutela in via d'urgenza;

— che ciò rende ultroneo l'accertamento della sussistenza del *periculum in mora*;

— che il ricorso va quindi respinto;

— che, data la novità in fatto e diritto delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del procedimento;

Visti gli artt. 700 e 669-*bis* e ss. c.p.c.:

- 1) respinge il ricorso;
- 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

### *RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA*

**C**hiunque intenda essere presente su Internet deve munirsi di un indirizzo IP, acronimo di *Internet Protocol*, rappresentato da un insieme di numeri di 32 bit che è idoneo ad identificare

in modo univoco ed a livello globale un nome a dominio. La rappresentazione in forma numerica di un indirizzo su Internet è uno standard internazionale che consente di riconoscere qualunque oggetto presente sulla rete. Stante la rapida e crescente espansione delle connessioni ad Internet, per salvaguardare l'esigenza della unicità del sistema di identificazione degli oggetti presenti nella rete, occorre una registrazione da parte dei soggetti che intendono avere una presenza ed una visibilità.

La registrazione di un nome a dominio consiste nell'assegnazione di un nome unico a livello globale; i nomi vengono assegnati da apposite autorità nazionali presenti in quasi tutti i paesi del mondo, le quali, hanno il compito di sovraintendere alle procedure di registrazione, stabilendo, nello specifico, le prassi operative ed i regolamenti in base ai quali procedere. Naturalmente, i singoli soggetti che registrano dei nomi a dominio su Internet devono compiere determinate formalità dettate dai regolamenti di naming adottati dalle singole autorità di registrazione che gestiscono il sistema di assegnazione dei nomi a dominio. Tra queste formalità rientrano quelle attinenti al versamento del corrispettivo per la prima registrazione e per il mantenimento della presenza in rete del nome a dominio. Per far fronte a questi incombenti, i soggetti che hanno ottenuto la registrazione di un nome a dominio talvolta nominano un loro rappresentante, il più delle volte un dipendente, se si tratta di una persona giuridica che ha operato la registrazione; esso è incaricato dal proprio rappresentante di provvedere al pagamento delle somme dovute come corrispettivo per il mantenimento del nome a dominio sulla rete. Nella terminologia corrente tale soggetto prende il nome di *billing contact*.

Oltre al soggetto, addetto a seguire la attività relativa alla scadenza dei pagamenti (*billing*) in favore del soggetto che mette a disposizione un indirizzo IP sulla rete, vi può essere una ulteriore figura, denominata *administrative contact*, intesa come la persona addetta alla gestione del sito Internet che si preoccupa, nello stesso tempo, del suo aggiornamento e della sua espansione<sup>1</sup>. Si tratta, comunque, anche in questo caso di una attività diretta a creare un collegamento tra colui (per lo più persona giuridica) che ha ottenuto la registrazione di un nome a dominio ed il soggetto che ha concesso e permesso la registrazione e che sovraintende al

<sup>1</sup> Per una descrizione in ordine alle questioni giuridiche attinenti al sito Inter-

net, si segnala in dottrina SPOLIDORO M.S., *Il sito WEB*, in *AIDA*, 1998, 178.

rispetto delle regole di naming. Generalmente, l'*administrative contact* assolve la funzione di essere un riferimento per le comunicazioni dirette al soggetto titolare del nome a dominio.

Nella maggior parte dei casi, sia la figura del *billing contact* che quella dell'*administrative contact*, non svolgono e non hanno mai svolto in precedenza attività creative per la realizzazione del sito registrato, limitandosi ad instaurare e tenere un contatto diretto e, possibilmente duraturo, con il soggetto che ha concesso la registrazione. L'operazione di registrazione svolta sotto il profilo amministrativo da colui che è *billing contact* o *administrative contact* non può generare alcun diritto di autore su di un'opera immessa nella rete atteso che, l'attività creativa è stata posta in essere da altri soggetti i quali hanno effettivamente compiuto uno sforzo intellettuale per la realizzazione dell'opera. Invero, pare superfluo ricordare che uno dei capisaldi della disciplina del diritto d'autore è dato dalla attribuzione della qualifica di autore unicamente a colui che ha creato l'opera dell'ingegno, laddove la titolarità del diritto d'autore è inscindibilmente legata alla creazione dell'opera.

Pertanto, solo all'autore è attribuita la facoltà di rivendicare la paternità dell'opera unita alla facoltà di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione<sup>2</sup>. In altri termini, il solo fatto di essere un punto di riferimento e di costante contatto per i soggetti che consentono la registrazione di un nome a dominio o, di essere la persona preposta ai pagamenti per il mantenimento della registrazione, non è sufficiente ad attribuire lo status di autore di un'opera dell'ingegno immessa sulla rete.

Tutto al più, se mai un problema di protezione sotto il profilo dell'opera intellettuale si pone, esso, può eventualmente riguardare soltanto l'autore del sito Internet, qualora si ritenesse, per le caratteristiche intrinseche del sito, che esso possa rientrare nelle previsioni di cui agli artt. 1 e 2 della L. 633/1941. In tal caso, poiché generalmente il sito Internet è frutto di una attività collettiva, ricorrerebbe l'applicazione dell'art. 7 della predetta legge, la quale considera come autore colui che organizza e dirige la creazione dell'opera stessa; e, qualora, quindi, la creazione del sito nasca dal concorso di più contributi coordinati e diretti da un soggetto che ne ha ideato anche la conformazione, è l'opera di costui che ha svolto una attività creativa che merita protezione, e non certo l'attività di chi si limita ad una mera gestione o amministrazione del sito.

PIEREMILIO SAMMARCO

<sup>2</sup> Significativa sul punto è una recente ordinanza del Tribunale di Bari del 18 giugno 1998, Bruno c. Soc. Rai - Radiotelevisione italiana, in *Foro it.*, 1999, I, 3061 che, in tema di siti e opere presenti su Internet e riconoscimento del diritto d'autore, ha precisato che «posto che la creazione di un giornale telematico, destinato a comparire sul sito Internet curato da una testata giornalistica televisiva, è tutelabile in base alla disciplina

sul diritto d'autore e che, di conseguenza, ancorché l'opera multimediale abbia avuto una evoluzione esteriore e contenutistica, spetta al giornalista dipendente dell'emittente televisiva, il quale ha progettato ed ideato tale opera, il diritto di rivendicarne la paternità». In questa fattispecie, il dipendente, progettando e realizzando concretamente l'opera, ha espletato una attività creativa che gli attribuisce lo status di autore.